

# PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di FERMO

N.PROT. 1359/2020

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI – ulteriori indicazioni in merito al deposito delle nomine del difensore.

Il Procuratore della Repubblica,

Visto il proprio provvedimento n. 1314/2020 in data 16/11/2020 nel quale, richiamato l' art. 24 co. 4 e segg. D.l. n 137 del 28/10/2020, si istituisce la casella pec [depositoattipenali.procura.fermo@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.fermo@giustiziacert.it) quale unico canale con valore legale per il deposito telematico degli atti difensivi diversi dalle memorie ex co. 3 415 bis cpp;

visto l'art. 24 co. 1 Dl. 137/2020, il quale come noto, prevede che le memorie indicate nell'art. 415 bis 3 co. vengano trasmesse esclusivamente mediante deposito tramite il portale del processo telematico nelle modalità illustrate nel provvedimento dello scrivente n 1233/2020 del 29/10/2020;

rilevato che allo stato attuale, da una prima implementazione dello strumento del PPT è stato evidenziato che il sistema non consente all'avvocato – neppure con nominativo inserito a SICP – di accedere al portale (PPT) se non viene inviato l'atto di nomina mediante la funzionalità "nuovo deposito nomina" (qualora non sia mai stato nominato prima) o "sollecito annotazione nomina" (qualora invece la nomina risulti agli atti);

dispone

che sia cura dell'avvocato provvedere al deposito della nomina nelle modalità sopra descritte, e solo successivamente a tali operazioni di deposito o sollecito annotazione nel portale, la segreteria della Procura, verificata la correttezza dei dati riportati nell'atto, "accetta" la nomina e genera la ricevuta che il difensore visualizzerà (c.d. ricevuta di accettazione del deposito) di cui all'art. 6 del provv. D.G.S.I.A. del 11/05/2020 contenente: identificativo unico nazionale anno/num, dati depositante, data e ora di invio rilevati dal Ministero.

Al riguardo si ricorda che l'atto di nomina deve rispettare i requisiti previsti dal provvedimento D.G.S.I.A. già richiamato, ovvero:

- Formato PDF;
- Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata
- Trasformazione da documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di restrizione e copia di parti (non è ammessa la scansione di immagini), al fine di poter superare il vaglio della scansione OCR.

La nomina dovrà essere inoltre priva di qualsivoglia abbreviazione o sigla nel testo (pp. Proc. Pen, avv., sost. Proc. Ecc.).

*Al termine della procedura, rispettando i requisiti predetti, al difensore sarà possibile visualizzare lo stato della procedura di deposito al portale (PPT), laddove saranno verificabili i seguenti stati INVIATO – IN TRANSITO – IN FASE DI VERIFICA – ACCOLTO – RIGETTATO – ERRORE TECNICO (così come previsto dal provvedimento D.G.S.I.A. del 10/05/2020 n. 5477). Una volta depositata la nomina sul portale (PPT), mediante tale procedura ed in seguito all'accoglimento da parte della segreteria della Procura, il difensore potrà procedere all'ulteriore deposito degli atti successivi indicati dal 3<sup>a</sup> co. art. 415 bis cpp., nel rispetto dei requisiti informatici del provvedimento D.G.S.I.A. citato che si intendono richiamati, a seguito del quale si ripeterà nuova verifica ed accettazione nei termini descritti.*

*La presente disposizione è immediatamente esecutiva.*

*Se ne dia comunicazione al Presidente del Tribunale di Fermo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, ai sostituti, al personale amministrativo e alle sez. di P.G. sede.*

*Fermo, 25/11/2020*

*Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele IANWELLA*